

IP334 - UNILIBRO-FUNZIONE SALVADANAIO

Provvedimento n. 28332

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie"*, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera del 1° ottobre 2019, n. 27937, con la quale l'Autorità ha accertato, tra l'altro, la scorrettezza di una pratica commerciale attuata dalla società Mailtrade S.r.l. (di seguito "Mailtrade"), consistente nel fornire informazioni ingannevoli sui tempi di consegna di beni non disponibili in magazzino, indicati in 3/5 giorni mentre, in realtà, detta consegna poteva avvenire ben oltre tale tempistica;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento del 1° ottobre 2019, n. 27937, l'Autorità ha deliberato che la condotta attuata da Mailtrade - consistente nel prospettare per i beni venduti sul sito Unilibro e non presenti nel suo magazzino 3/5 giorni per la consegna, mentre in realtà tale tempistica è puramente indicativa e non vincolante, dipendendo i tempi di spedizione da quelli di approvvigionamento del prodotto presso l'editore - si configurava come ingannevole, in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, risultando idonea ad indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

2. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

3. In data 2 gennaio 2020 è pervenuta la relazione di ottemperanza da parte di Mailtrade sulla base della quale è stata inviata alla società, in data 26 marzo 2020, una richiesta d'informazioni, riscontrata da Mailtrade in data 20 maggio 2020.

4. Dalle informazioni fornite dal professionista risulta che lo stesso ha apportato modifiche al sito Unilibro. Infatti, prima della decisione dell'Autorità, Mailtrade promuoveva la vendita di beni, anche non presenti in magazzino, specificando che gli stessi sarebbero stati disponibili in un breve arco temporale, attraverso la dicitura *"disponibile in 3/5 gg"*, già nella pagina che restituiva i risultati di una ricerca. Solo nella pagina di dettaglio del singolo prodotto venivano tuttavia ulteriormente esplicitate le indicazioni fornite in precedenza in merito ai tempi di consegna, attraverso la dicitura *"Normalmente disponibile per la spedizione in 3/5 giorni lavorativi"* e la precisazione - presente all'interno di un *box* che si apriva scorrendo con il *mouse* su tale dicitura - contenente l'indicazione che i tempi indicati non erano contrattualmente vincolanti e derivavano dalle informazioni ricevute dagli editori e distributori.

5. A seguito delle modifiche introdotte da Mailtrade, nella pagina che restituisce i risultati di una ricerca non viene più data indicazione in merito ai tempi di consegna. L'indicazione rimane unicamente all'interno della scheda del singolo prodotto, ove viene precisato *"Normalmente disponibile per la spedizione in 3/5 giorni lavorativi"*. Scorrendo con il *mouse* su tale dicitura, si apre un *box* ove è indicato *"I tempi qui segnalati sono puramente indicativi e non contrattualmente vincolanti. Derivano dalle informazioni ricevute dai nostri fornitori"*.

6. La condotta attualmente adottata dalla società presenta, dunque, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. L'aver semplicemente eliminato dalla pagina che restituisce i risultati di una ricerca l'indicazione *"disponibile in 3/5 gg."* non consente, infatti, di fornire al consumatore un'informazione precisa sui tempi di consegna. Più nello specifico, l'indicazione *"Normalmente disponibile per la spedizione in 3/5 giorni lavorativi"*, presente nella scheda del singolo prodotto, non elimina l'ingannevolezza della dicitura iniziale *"disponibile in 3/5 gg."*, essendo un'espressione generica con la quale non si consente di venire a conoscenza del fatto che i tempi per la consegna, ove il bene non sia immediatamente disponibile, sono indicativi e non contrattualmente vincolanti dipendendo dai fornitori. Peraltro, tale indicazione generica - che rimane tale sino alla conclusione del processo di acquisto, ove non vengono mai specificati i tempi previsti di consegna, neppure prima della sua conclusione - non è necessariamente letta dal consumatore in quanto appare solamente scorrendo con il *mouse* sulla citata dicitura.

7. Il citato provvedimento, del 1° ottobre 2019, n. 27937, è stato comunicato al professionista in data 8 ottobre 2019. Pertanto, dalle evidenze documentali raccolte, risulta che la pratica ritenuta scorretta ha continuato ad essere diffusa anche dopo la data di notifica della decisione di accertamento della sua scorrettezza.

8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 27937, del 1° ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Mailtrade S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità del 1° ottobre 2019, n. 27937;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Ragno;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Mailtrade S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli